

## CONTENZIOSO

---

### ***La disciplina delle nuove prove in appello***

di Luigi Ferrajoli

L'Amministrazione finanziaria **non** può fornire la **prova** dell'avvenuta **notifica** della cartella di pagamento per la prima volta in **sede di appello**.

E' quanto statuito dalla CTR di Catania con la sentenza n. 1558 emessa in data 08/05/2014, all'esito dell'appello presentato **dall'Agente della riscossione** e dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, avverso un **avviso di fermo amministrativo**.

La CTP aveva ritenuto **fondato il ricorso** presentato, poiché l'Ente impositore non aveva fornito elementi idonei a smentire l'assunto attoreo della **mancata notifica** della cartella esattoriale, a seguito della quale era stata avviata l'esecuzione forzata.

**L'Agente** della riscossione, nell'appello, insisteva sull'eccezione d'inammissibilità del **ricorso** di primo grado, poiché presentato **oltre il termine** di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, decorrente, nel caso di specie, dalla **notifica** della cartella di pagamento, di cui produceva per la prima volta la relativa documentazione.

**L'Agenzia** delle entrate aderiva all'impugnazione proposta, insistendo nell'eccezione del **difetto di legittimazione passiva**, evidenziando che le questioni afferenti la notifica della cartella e gli atti successivi attengono alla posizione del Concessionario.

Il Giudice del gravame ritiene anzitutto **infondata** l'eccezione di difetto di **legittimazione** dell'Agenzia delle entrate, poiché la contribuente, in primo grado, oltre ad eccepire la mancata notifica della cartella esattoriale, aveva sollevato rilievi inerenti il **merito** della pretesa.

Tale statuizione si fonda su un triplice ordine di **osservazioni**: in linea generale, tra ente impositore e concessionario per la riscossione non s'instaura una situazione di **litisconsorzio** necessario, né sostanziale né processuale, atteso che quest'ultimo dispiega una mera funzione di notifica del ruolo, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo, così come formato dall'ente; in secondo luogo, nelle liti riguardanti l'impugnazione della cartella esattoriale, la legittimazione **passiva** spetta **all'ente titolare** del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di **chiamare in giudizio** il predetto ente, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio; in ultimo, legittimato passivo sarà il concessionario qualora l'impugnazione faccia valere **vizi propri** della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto da **rituale notifica** della cartella esattoriale.

Passando all'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per **tardività**, la CTR adita ritiene **inammissibile** la produzione per la prima volta in **appello** della documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, confermando l'orientamento più volte espresso dallo stesso Collegio.

La questione trattata attiene l'interpretazione **dell'art. 58** del D. Lgs. n. 546/1992 e l'apparente **contraddizione** tra il primo e il secondo comma di tale norma, che dispongono, rispettivamente, il **divieto di produzione** in appello di nuove prove, salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado del giudizio per causa ad essa non imputabile, e la **facoltà** delle parti di **produrre nuovi** documenti.

Ad avviso del Collegio questa **apparente** antinomia può essere **risolta** ritenendo ammissibili in appello solo i nuovi documenti che **non** abbiano una valenza **probatoria**, in quanto l'indiscriminata possibilità di produzione documentale si porrebbe in palese violazione del divieto posto dal comma 1 della norma citata.

Tale lettura sarebbe confermata dall'avvenuta **abrogazione** del comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, che attribuiva al giudice tributario il **potere** di ordinare alle parti il **deposito** di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. Conseguentemente è venuto meno il fondamento dell'orientamento espresso dalla **Suprema Corte**, che riteneva doveroso, da parte del giudice, l'esercizio del potere di **ordinare** all'ufficio finanziario il deposito della prova dell'avvenuta notifica, in **qualunque** fase del processo di merito.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dai Giudici, nel caso *de quo*, non sarebbe dissimile anche inquadrando la fattispecie nell'alveo del **secondo** comma dell'art 58 citato, poiché verrebbero **violati** i principi della ragionevole **durata** del processo, di **lealtà** processuale e l'onere di immediata **contestazione**, non potendo la controparte presentare motivi aggiunti ammessi solo in primo grado.

La CTR **rigetta** quindi l'appello, censurando il comportamento dell'Ente impositore, ed affermando che **l'eccezione** di avvenuta notifica, risolvendosi in una eccezione in senso stretto, è **vietata** in appello ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992.